ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO, DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. REGIME DI SCAMBI APPLICABILE A TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 15

Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' subordinata dai Regolamenti comunitari indicati negli articoli medesimi e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, tale titolo e' costituito da un certificato di importazione o di esportazione, da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero. Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e contenere tutti i dati inerenti all'operazione da compiere, in base alle modalita' stabilite dallo stesso Ministero. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali e' richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma, qualora trattisi di prodotti per i quali le norme comunitarie lasciano agli Stati membri la facolta' di richiedere tale titolo.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1969, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dello-zucchero-delle/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 15

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 15